



COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL R. G. DELIBERE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU. ANNO 2016. DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilasedici** giorno dodici del mese di aprile alle ore 18:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti i Signori:

CAMPOREALE Marco	P	D'ADAMO Giuseppe	P
D'ONOFRIO Giuseppe	P	FERRERO Raffaele	P
DI SIRO Francesco	P	CACCAVONE Michele	P
FERRERO Vincenzo Pietro	P	PALMA Giuseppe	P
MORRICONE Annunziata	P	DE MARTINO Franca Maria	P
LEOMBRUNO Michele	P	TAUNISIO FABIO	A
CIUFFREDA Massimiliano	P		

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale sarà pubblicato all'albo Pretorio del Comune

dal
12-04-2016
al
27-04-2016

ai sensi dell'art.124 - 1° comma del D.L.vo n.267/2000.

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Alfredo Balducci

Visto: **FAVOREVOLE**

F.to IL RAGIONIERE

Con l'assistenza del Segretario Comunale Signor Dr. Alfredo BALDUCCI.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. CAMPOREALE Marco nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto:

Relazione il Sindaco il quale specifica come le aliquote siano rimaste invariate rispetto al 2015.

Il Consigliere Caccavone a nome del suo gruppo esprime il voto contrario trattandosi di atti propedeutici al bilancio.

Il Consigliere Morricone rifacendosi al voto contrario espresso lo scorso luglio sottolinea come non si possano risolvere i problemi con l'aumento dell'imposizione tributaria.

Il Consigliere Leombruno per coerenza esprime voto contrario

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco e le succitate dichiarazioni di voto

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 12-04-2016 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 19 giugno 2014, esecutiva ai sensi di legge,

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

b) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Visto l'articolo 1, comma 679 della legge 23.12.2014 n.190 (legge di Stabilità 2015) il quale apporta all' articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, le seguenti modificazioni :

a) nel secondo periodo, dopo le parole : <Per il 2014> sono inserite le seguenti : <e per il 2015>
;

- b) nel terzo periodo, dopo le parole : <Per lo stesso anno 2014> sono inserite le seguenti : < per gli stessi anni 2014 e 2015> ;

PRESO atto delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016) le quali, tra le altre, prevedono ;

- a) al comma 10 lettera b), la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti :
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune ;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - il comodato deve essere registrato.
- b) Al comma 10 lettera c) e d), modifiche al moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile dei terreni e l'abolizione della cd "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola;
- c) Al comma 13, l'estensione dell'esenzione IMU, prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane, ai terreni agricoli :
- posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge n. 448 del 2001;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
- d) ai commi 21-24 il nuovo regime di determinazione della rendita catastale degli immobili censibili nelle categorie D e E;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26 della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011,

Vista:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Imposta Unica Comunale e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore unico del Comune di Serracapriola, dott. Cosimo Damiano Miccoli in data 17/03/2016 prot.1749

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti 7 favorevoli 5 contrari (Caccavone – Palma – De Martino – Morricone – Leombruno)

DELIBERA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 12-04-2016 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

1. di approvare per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive integrazioni e modificazioni come di seguito indicato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	
	Aliquote IMU
<u>Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.</u>	<u>ESENTI</u>
<u>Terreni agricoli posseduti da SOGGETTI DIVERSI dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.</u>	0,76%
Aree fabbricabili	0,76 %
Altri fabbricati	0,9 %
Alloggi IACP regolarmente assegnati	0,9% Detrazione abitazione principale € 200,00
Fabbricati rurali strumentali	<u>ESENTI</u>
Immobili cat D	0,9%
Abitazione principale e pertinenze	<u>ESENTI</u>
Abitazione principale- Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	0,4% Detrazione abitazione € 200,00

2. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. come la medesima votazione sopra riportata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Cuorpo Antonio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

F.to Cuorpo Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

F.to POTENTE Antonio

Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to CAMPOREALE Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BALDUCCI ALFREDO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to D'ONOFRIO Giuseppe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno 12-04-2016 all'albo pretorio ove rimarra' esposta per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. N° 280

Addì, 12-04-2016

Il Segretario Comunale
F.to BALDUCCI
ALFREDO

Diverrà esecutiva:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4[^] comma art.134 del D.Lgs 267/2000;

Il Segretario Comunale
F.to BALDUCCI
ALFREDO

E' copia conforme all'originale. Rilasciata in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 12-04-2016

Il Segretario Comunale
BALDUCCI ALFREDO